

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

20/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Dal 4 maggio 2011 alcune prestazioni sanitarie potranno essere erogate direttamente in farmacia – Entra in vigore il decreto riguardante l’ “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali” 2

Esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo delle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 50 E del 22 aprile 2011 3

Elezioni Amministrative del 15 e 16 maggio 2011 – Scatta il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici 4

Agenzia delle Entrate: 5 per mille, ultima chiamata – Iscrizioni online entro il 7 maggio 4

Agenzia delle Entrate Circolare n. 16/E del 19 aprile 2011: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva – Nuovo canale di assistenza dedicato 5

Dal 4 maggio 2011 alcune prestazioni sanitarie potranno essere erogate direttamente in farmacia – Entra in vigore il decreto riguardante l’ “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”

A partire dal 4 maggio 2011 sarà possibile usufruire direttamente presso le farmacie delle prestazioni professionali erogate da infermieri e fisioterapisti.

Da tale data infatti entra in vigore il decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011.

Le prestazioni possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Di seguito gli articoli 3 e 4 del decreto in oggetto circa la tipologia di prestazioni erogabili da Infermieri e Fisioterapisti:

Art. 3 Prestazioni erogabili dagli infermieri

1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2, l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n.739, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.
3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni:
 - a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
 - b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
 - c) attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
 - d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Art. 4 Prestazioni erogabili dai fisioterapisti

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

- a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- c) verifica delle risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

Esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo delle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 50 E del 22 aprile 2011

Con la risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2011, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione alla corretta disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di istanze presentate da soggetti privati che svolgono una attività di natura pubblicistica.

Il D.lgs. n. 163/2006, stabilisce, all'articolo 38, comma 1, lettera g), l'esclusione dalle gare pubbliche dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

L'interessato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva.

L'amministrazione ricevente può verificare la veridicità della dichiarazione resa dall'interessato richiedendo all'amministrazione di competenza il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale.

Per l'attività di rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'attestazione di regolarità fiscale non è prevista una funzione certificativa da parte dell'amministrazione in quanto le informazioni necessarie per il controllo sono acquisite direttamente dall'amministrazione procedente.

Conseguentemente, in assenza di una specifica certificazione emessa dall'ufficio competente dell'Agenzia, tale procedura non assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo né ai fini dell'applicazione dei tributi speciali.

D'altro canto anche le istanze presentate dalle amministrazioni procedenti all'Agenzia delle entrate non devono essere assoggettate all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, in quanto la loro presentazione non è tesa al rilascio di "certificati, estratti, copie e simili" da parte dell'Agenzia delle entrate.

Elezioni Amministrative del 15 e 16 maggio 2011 – Scatta il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto."

È fatta salva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa" allegato alla delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, "la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione - dei risultati dei sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5".

Agenzia delle Entrate: 5 per mille, ultima chiamata – Iscrizioni online entro il 7 maggio

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate:

Il 7 maggio è il termine ultimo entro il quale gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi, esclusivamente in via telematica, negli elenchi del 5 per mille 2011, la cui predisposizione è curata dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che anche gli enti che avevano presentato la domanda negli anni precedenti devono ripetere la procedura.

Iscrizioni via web sul sito Internet - Le associazioni e gli enti interessati possono iscriversi utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia, *fisconline* o *entrate*. I rappresentanti degli enti, purché siano abilitati, possono collegarsi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni e usando il software disponibile online. In alternativa è possibile ricorrere a un intermediario abilitato.

Elenchi provvisori sul sito già dal 14 maggio - L'Agenzia delle Entrate pubblicherà il 14 maggio una prima versione consultabile della lista complessiva degli enti che si sono iscritti presso il ministero della Salute (ricerca sanitaria), presso il ministero competente (ricerca scientifica e università) e presso la stessa Agenzia delle Entrate (volontariato e associazioni sportive dilettantistiche).

Calendario completo per singolo settore - Il calendario completo per singolo settore e il testo della Circolare 9/E, contenente le istruzioni, sono disponibili sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.

Agenzia delle Entrate Circolare n. 16/E del 19 aprile 2011: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva – Nuovo canale di assistenza dedicato

L'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto peculiari regole in materia di compensazione dei crediti Iva. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 ha definito le modalità tecniche di effettuazione delle compensazioni ed i controlli eseguiti in sede di trasmissione telematica delle relative deleghe di pagamento.

Nel corso dell'anno solare 2010 le nuove regole (ed i relativi controlli) hanno riguardato essenzialmente le compensazioni del credito Iva annuale relativo all'anno d'imposta 2009 e dei crediti Iva trimestrali relativi all'anno d'imposta 2010, in conformità a quanto chiarito dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010.

Con l'inizio del 2011 le nuove regole (ed i relativi controlli) si estendono ovviamente anche alle compensazioni del credito Iva annuale relativo all'anno d'imposta 2010 e dei crediti Iva trimestrali relativi all'anno d'imposta 2011.

Il sovrapporsi di più annualità d'imposta ha fatto insorgere negli operatori alcuni dubbi relativi al comportamento da adottare in sede di compensazione di crediti Iva .

Al fine di chiarire tali dubbi, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 che contiene risposte a quesiti riguardanti i seguenti aspetti:

- Compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011
- Compensazione di crediti trimestrali e annuale relativi alla stessa annualità
- Compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse
- Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità
- Correzione/annullamento di modelli F24

L'Agenzia delle Entrate rende inoltre noto che per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva è stata attivata una apposita casella e-mail, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata:

dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

Tale canale di assistenza è utilizzabile, in particolare, per:

- chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di scarto);
- segnalare l'avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con cui è stato eseguito il ravvedimento).

Il testo della circolare è reperibile su <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Bergamo, 03 maggio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord